



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 54/18**

Lussemburgo, 24 aprile 2018

Sentenza nelle cause riunite da T-133 a T-136/16  
Caisses régionales de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Nord Midi-Pyrénées, Charente-Maritime e Brie Picardie / Banca centrale europea

**Il Tribunale dell'UE dichiara che la stessa persona non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione e quello di «dirigente effettivo» negli enti creditizi sottoposti a vigilanza prudenziale**

*La nozione di «dirigente effettivo» riguarda i membri dell'alta dirigenza, una funzione che non può essere cumulata con una funzione non esecutiva di vigilanza*

Il Crédit agricole è un gruppo bancario francese decentralizzato che dispone, tra l'altro, di casse regionali di mutuo credito agricolo. Quattro di queste casse regionali hanno voluto nominare una stessa persona ai posti di presidente del consiglio di amministrazione e di «dirigente effettivo». Responsabile della vigilanza prudenziale sul Crédit agricole, la Banca centrale europea (BCE) ha approvato la nomina delle persone interessate in qualità di presidenti del consiglio di amministrazione, ma si è opposta a che esse ricoprissero simultaneamente l'incarico di «dirigente effettivo».

La BCE ha infatti considerato che le funzioni che permettono a una persona di ottenere l'approvazione come «dirigente effettivo» ai sensi del diritto francese e del diritto dell'Unione<sup>1</sup> siano funzioni esecutive (come quelle di direttore generale), diverse da quelle affidate al presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la BCE deve sussistere, in linea di principio, una separazione tra l'esercizio delle funzioni esecutive e non esecutive in seno a un organo di gestione.

Le quattro casse regionali hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare le decisioni della BCE. In sostanza, affermano che la BCE non ha interpretato correttamente la nozione di «dirigente effettivo» limitandola ai membri della dirigenza aventi funzioni esecutive.

Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge i ricorsi delle quattro casse regionali e conferma l'approccio adottato dalla BCE.

Il Tribunale analizza la nozione di «**dirigente effettivo**» di un ente creditizio alla luce dell'art. 13 della direttiva 2013/36/UE. Sulla base di un'interpretazione letterale, storica, teleologica e contestuale, ne conclude che detta nozione riguarda i membri dell'organo di gestione che fanno parte dell'**alta dirigenza dell'ente creditizio**. In particolare, il Tribunale ricorda l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione in materia di buona *governance* degli enti creditizi. Tale obiettivo comporta la **ricerca di una supervisione efficace sull'alta dirigenza da parte dei membri non esecutivi dell'organo di gestione, che implica un equilibrio dei poteri all'interno dell'organo di gestione**. Ebbene, l'efficacia di tale supervisione potrebbe essere compromessa se il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di vigilanza, pur non ricoprendo formalmente l'incarico di direttore generale, fosse congiuntamente incaricato della direzione effettiva dell'attività dell'ente creditizio.

Il Tribunale ritiene che, poiché la BCE ha correttamente interpretato la nozione di «dirigente effettivo», essa abbia altrettanto correttamente applicato l'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE

<sup>1</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag.338)

che stabilisce che il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione di un ente creditizio (quale il presidente del consiglio di amministrazione) non può esercitare simultaneamente, salva un'espressa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, le funzioni di amministratore delegato nello stesso ente.

Infine, il Tribunale osserva che la BCE ha applicato correttamente le disposizioni del codice monetario e finanziario francese che attuano la direttiva 2013/36/UE, così come interpretate dal Conseil d'État (consiglio di Stato francese).

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*